

## DAL 1° GENNAIO 2009

### PROSPETTO DELLE INDENNITÀ INTEGRATIVE GIORNALIERE DA CORRISPONDERE AGLI OPERAI IN MALATTIA AMMESSE AL RIMBORSO DELLA CASSA EDILE

SETTIMANA LAVORATIVA DI 40 ORE						
	Indennità carenza per i primi 3 giorni			Indennità integrativa al giorno		
	1 Mal. fino a 6 giorni	2 Mal. superiore a 6 giorni	3 Mal. superiore a 12 giorni	4 dal 4° al 20°	5 dal 21° al 180°	6 dal 181° al 12° mese
<b>Operaio IV livello</b>	<b>Vedi note</b>	<b>33,970</b>	<b>67,939</b>	<b>22,420</b>	<b>7,270</b>	<b>33,970</b>
<b>Operaio III livello O.S.</b>	<b>col. 1</b>	<b>32,205</b>	<b>64,409</b>	<b>21,255</b>	<b>6,892</b>	<b>32,205</b>
<b>Operaio II livello O.Q.</b>	<b>VALIDITA'</b>	<b>29,957</b>	<b>59,914</b>	<b>19,772</b>	<b>6,411</b>	<b>29,957</b>
<b>Operaio I livello O.C.</b>	<b>01/07/2008</b>	<b>27,030</b>	<b>54,060</b>	<b>17,840</b>	<b>5,785</b>	<b>27,030</b>
<b>Cust. senza allog.</b>	<b>AL</b>	<b>23,314</b>	<b>46,627</b>	<b>15,387</b>	<b>4,990</b>	<b>23,314</b>
<b>Cust. con allog.</b>	<b>30/06/2009</b>	<b>20,287</b>	<b>40,573</b>	<b>13,390</b>	<b>4,342</b>	<b>20,287</b>

Col. 1 - La carenza, in caso di assenza per malattia di durata non superiore a 6 giorni, è erogata direttamente dall'Impresa all'operaio nella misura del 50% della retribuzione prevista dall'art. 24 del C.C.N.L. del 20 Maggio 2004:

L'erogazione sarà valida per un massimo di tre eventi morbosi nell'anno di sperimentazione (1 Luglio 2008 - 30 Giugno 2009). Per avere riconosciuto il rimborso dalla Cassa edile del 50% di quanto anticipato al lavoratore, le aziende dovranno presentare la relativa documentazione, di cui ai punti 3°, 3b e 3c del verbale del 26 aprile 1988, entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione della denuncia mensile. Superato detto termine si perderà definitivamente il diritto al rimborso della carenza.

Nel caso di documentazione carente la Cassa Edile richiederà l'integrazione della stessa, la quale dovrà essere presentata dall'Azienda entro ulteriori 60 giorni pena la perdita del diritto al rimborso.

Col. 2 - Indennità di carenza dovuta per i primi tre giorni escluso i festivi, per malattia da 7 a 12 giorni.

Col. 3 - Indennità di carenza dovuta per i primi tre giorni escluso i festivi, per malattia da oltre 12 giorni.

Col. 4 - Indennità giornaliera per malattia dal 4° al 20° giorno.

Col. 5 - Indennità giornaliera per malattia dal 21° al 180° giorno.

Col. 6 - Indennità giornaliera per malattia dal 181° al Compimento del dodicesimo mese.

### NOTE

#### DAL 1° GENNAIO 2009

PROSPETTO DELLE INDENNITÀ INTEGRATIVE GIORNALIERE DA CORRISPONDERE AGLI OPERAI IN CASO DI INFORTUNIO, MALATTIA PROFESSIONALE, AMMESSE AL RIMBORSO DELLA CASSA EDILE.

SETTIMANA LAVORATIVA DI 40 ORE		
Qualifica	1 dal 2° al 90°	2 dal 91° in poi
<b>Operaio IV livello</b>	<b>13,642</b>	<b>2,624</b>
<b>Operaio III liv. O.S.</b>	<b>12,934</b>	<b>2,488</b>
<b>Operaio II liv. O.Q.</b>	<b>12,031</b>	<b>2,314</b>
<b>Operaio I liv. O.C.</b>	<b>10,856</b>	<b>2,088</b>
<b>Cust. senza all.</b>	<b>9,363</b>	<b>1,801</b>
<b>Cust. con all.</b>	<b>8,147</b>	<b>1,567</b>

Col. 1 - Indennità giornaliera per infortunio dal 2° al 90° giorno

Col. 2 - Indennità giornaliera per infortunio dal 91° giorno in poi

Si precisa che a formare il minimo di 450 ore per avere diritto al rimborso totale concorrono quelle comunque retribuite (comprese ferie godute, festività, congedo matrimoniale).

Si rammenta che per avere diritto al rimborso l'impresa deve essere in regola anche con i versamenti degli accantonamenti, e contributi del periodo di paga per il quale si chiede il rimborso. (Acc. Prov. 26/4/88 paragr. 2).

Indicare sempre nelle distinte di versamento la qualifica, la data di assunzione, ore lavorate, ore di malattia, ore di infortunio.